



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E BENI

Regolamento approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n.23 in data 17/09/2014 e pubblicato all'Albo Aziendale

ELENCO ARTICOLI

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 4 Divieto di frazionamento
- Art. 5 Scelta dei Fornitori

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 Lavori in economia
- Art. 7 Beni in economia
- Art. 8 Servizi in economia
- Art. 9 Interventi misti
- Art. 10 Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- Art. 11 Responsabile del procedimento
- Art. 12 Competenze del responsabile del procedimento
- Art. 13 Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 14 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 15 Atti della procedura

- Art. 16 Scelta del contraente
- Art. 17 Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 18 Contratti aperti
- Art. 19 Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 20 Interventi d'urgenza
- Art. 21 Interventi di somma urgenza
- Art. 22 Disposizioni speciali per i servizi legali
- Art. 23 Disposizioni speciali per gli incarichi di servizi progettazione

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Amministrazione Diretta per Lavori

- Art. 24 Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta
- Art. 25 Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 26 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

Cottimo Fiduciario per Lavori

- Art. 27 Procedura per l'esecuzione a cottimo
- Art. 28 Garanzie
- Art. 29 Revisione prezzi
- Art. 30 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art. 31 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
- Art. 32 Obbligo post informazione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E BENI IN ECONOMIA

- Art. 33 Acquisizione di beni e servizi in amministrazione diretta
- Art. 34 Ordinazione, liquidazione e garanzie

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 Garanzie
- Art. 36 Verifica e redazione del certificato di collaudo e/o regolare esecuzione
- Art. 37 Subappalto
- Art. 38 Servizi complementari
- Art. 39 Varianti in corso d'opera
- Art. 40 Ritardi e inadempimento
- Art. 41 Divieto di cessione del contratto
- Art. 42 Cessione dei crediti
- Art. 43 Contenzioso
- Art. 44 Spese economali di limitato valore
- Art. 45 Tutela dei dati personali
- Art. 46 Norme abrogate
- Art. 47 Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 48 Rinvio dinamico
- Art. 49 Pubblicità del regolamento
- Art. 50 Entrata in vigore ed aggiornamenti

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici dei lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. 163/2006 e s.m.i., di seguito denominato "Codice" e successivamente modificato ed integrato.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del Codice, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, servizi e beni, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, come individuate successivamente.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono al netto solo dell'I.V.A.

Art. 2 Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire, ai sensi dell'art. 125 del Codice:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi ed i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico; sono eseguiti dal personale proprio della società, o eventualmente assunto per l'occasione, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità della società, ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.

3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, di cui all'art. 125 commi 8 e 11 del Codice, l'affidamento a soggetti esterni alla società, purché in possesso dei necessari requisiti.

4. L'affidatario di lavori, servizi, beni in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 3

Limiti economici agli interventi in economia

1. I limiti d'importo per l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi e la fornitura di beni in economia sono quelli previsti dall'art. 125 commi 5,6,8,9,11 e dall'art. 91 comma 2 del Codice.

2. Per l'esecuzione dei **Lavori in Economia** sono ammessi:

- a) l'assunzione in **amministrazione diretta** se gli stessi comportano una spesa complessiva non superiore a **50.000 Euro**;
- b) l'**affidamento diretto** da parte del responsabile del procedimento se gli stessi comportano una spesa inferiore a **40.000 Euro**;
- c) l'**affidamento** mediante **cottimo fiduciario** se gli stessi comportano una spesa fino a **200.000 Euro**.

3. Per l'acquisizione di **Beni e Servizi** sono ammessi:

- a) l'**affidamento diretto** da parte del Responsabile del procedimento se gli stessi comportano una spesa inferiore a **40.000 Euro**;
- b) l'**affidamento** mediante **cottimo fiduciario** se gli stessi comportano una spesa pari o superiore a **40.000 Euro** e fino ad importi inferiori a **200.000 Euro**, salvo adeguamento delle soglie previste dall'art. 28 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

4. Per l'affidamento di incarichi di **Servizi di Progettazione** sono ammessi:

- a) l'**affidamento diretto** da parte del responsabile del procedimento se gli stessi comportano una spesa di importo inferiore a **40.000 Euro**;
- b) l'**affidamento** mediante **cottimo fiduciario** se gli stessi comportano una spesa pari o superiore a **20.000 Euro** e fino ad importi inferiori a **100.000 Euro**.

5. I lavori, i servizi ed i beni affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato nei precedenti commi 2, 3 e 4 per ciascuna tipologia, con la precisazione che i limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, sono soggetti automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del Codice.

Art. 4

Divieto di frazionamento

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 13 del Codice, nessuna esecuzione di lavori, prestazione di servizi e fornitura di beni può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui all'articolo 4 del presente Regolamento o gli altri limiti speciali previsti dallo stesso.

2. Non sono considerati artificialmente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'art. 15, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

**Art. 5
Scelta dei Fornitori**

- 1. La scelta dei soggetti cui inviare la richiesta di preventivi per l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi e la fornitura di beni in economia avverrà, tramite indagini di mercato.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

**Art. 6
Lavori in economia**

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 6 del Codice, i lavori eseguibili in economia, con il limite di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, sono individuati dalla società con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del Codice;
- b) manutenzione di opere od impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Il ricorso all'esecuzione in economia per le spese di cui al presente articolo è ammesso per importi non superiori a 200.000 Euro, I.V.A. esclusa, ai sensi dell'articolo 125, comma 5 del Codice.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con i limiti di cui all'art. 3 comma 2, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 14 del Regolamento.

4. Ai fini del presente regolamento, i lavori di manutenzione sono intesi come la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a ripristinare la funzione che l'opera o l'impianto è preordinato a svolgere.

5. Ai fini del presente Regolamento, si considerano imprevedibili gli interventi derivanti da situazioni che non sia possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

6. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune tipologie di lavori acquisibili dalla società in economia, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento:

OPERE EDILI ED AFFINI:

- 1) opere edili ed affini di qualunque genere rivolte al mantenimento, ripristino e consolidamento, ampliamento e ristrutturazione degli immobili di proprietà della società e delle relative pertinenze;
- 2) opere edili di manutenzione ed adeguamento necessarie al fine di provvedere all'allacciamento di nuove utenze (es. energia elettrica, gas, acqua, telefonia ecc);
- 3) manutenzione e ripristino della percorribilità di strade private della società o in uso alla stessa e dei relativi parcheggi;
- 4) manutenzione della segnaletica (orizzontale o verticale), di sicurezza, stradale e logistica situata internamente ai locali aziendali, nelle aree esterne private e su pubblica strada;
- 5) bonifica da sostanze nocive alla salute (amianto, lane minerali, ecc.) comprese le opere edili necessarie all'eliminazione di cisterne e altri manufatti di raccolta o di deposito di materiali pericolosi;
- 6) opere edili di assistenza muraria connesse alla manutenzione/riparazione di rotture impiantistiche di ogni genere (a titolo esemplificativo: perdite all'impianto idrico, perdite a condotte fognarie, ripristino di cavidotti, ricerca di condutture...) o necessarie all'installazione di dispositivi ed impianti;

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:

- 7) realizzazione di nuovi impianti elettrici;
- 8) manutenzione, ripristino e adeguamento normativo di impianti elettrici e speciali;
- 9) opere necessarie al ripristino della pubblica incolumità con eliminazione del pericolo imminente e messa in ripristino degli impianti;
- 10) ripristino degli impianti di proprietà o in uso alla società a seguito di guasti, atti vandalici ed eventi naturali;
- 11) opere di manutenzione ed adeguamento necessarie al fine di provvedere all'allacciamento di nuove utenze;
- 12) manutenzione e adeguamento normativo di cabine di trasformazione, quadri di distribuzione, linee elettriche, messa a terra e di dispersione delle scariche atmosferiche, impianti semaforici;
- 13) manutenzione e adeguamento normativo di linee telefoniche e di trasmissione dati, prese, quadri e dei relativi apparati;
- 14) manutenzione, riparazione e adeguamento normativo di impianti di rivelazione incendi (fumi, gas...);
- 15) manutenzione, riparazione e adeguamento normativo di impianti antintrusione e di sicurezza;
- 16) manutenzione, riparazione ed adeguamento normativo dei sistemi di illuminazione ordinaria e di emergenza e dei segnali antincendio, manutenzione e sostituzione di corpi illuminanti ordinari e di emergenza e degli impianti semaforici;

IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO:

- 17) realizzazione nuovi impianti termici e di condizionamento

- 18) manutenzione, ripristino e adeguamento normativo di impianti termici, di climatizzazione e di condizionamento;
- 19) manutenzione e adeguamento normativo di centrali termiche con qualsiasi alimentazione (geotermia, gasolio, metano), di condotte di qualsiasi materiale e tipologia (rame, ferro, multistrato... interrate, incassate, a vista...), di elementi radianti, di ventilconvettori, di aerotermini, di pannelli radianti incassati e a vista, di ogni ulteriore componente dell'impianto (a titolo esemplificativo: valvole, collettori...) e di regolazione climatica (a titolo esemplificativo: termostati, sonde...);
- 20) manutenzione e adeguamento normativo di impianti di condizionamento, unità di trattamento aria, unità split...;
- 21) manutenzione e adeguamento normativo di impianti di estrazione aria, di aerazione forzata, di deumidificazione...

IMPIANTI IDRICI ED ANTINCENDIO:

- 20) manutenzione, ripristino e adeguamento normativo di impianti idrici e antincendio;
- 21) ricerca del guasto e ripristino di perdite a condotte idriche incassate, interrate ed aree;
- 22) manutenzione e adeguamento normativo di centrali idriche, autoclavi, centrali di pompaggio antincendio, cisterne, vasche di accumulo e dei singoli componenti dell'impianto (valvole, contatori, rubinetti, miscelatori...);
- 23) manutenzione e adeguamento normativo dei terminali e degli attacchi dell'impianto antincendio;
- 24) manutenzione e adeguamento normativo di impianti di depurazione, filtraggio e trattamento delle acque;

IMPIANTI ELEVATORI:

- 25) manutenzione, ripristino e adeguamento normativo di impianti elevatori per il sollevamento di persone e/o cose, di montascale, di piattaforme elevatrici, montacarichi...

OPERE DI AUTOMAZIONE:

- 26) manutenzione, ripristino e adeguamento normativo di impianti di automazione per l'apertura e la chiusura ordinaria e di emergenza di porte, finestre, serrande, cancelli, ecc.;

OPERE VARIE:

- 27) manutenzione opere in metallo o in legno quale carpenteria strutturale, infissi, ringhiere, parapetti, inferriate, corrimani, rampe, grigliati calpestabili;
- 28) interventi di esplorazione, che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'approfondimento di studi, indagini, rilievi e/o sondaggi ad un livello superiore rispetto a quello prescritto per la redazione dei progetti, purché si tratti di interventi che l'esecutore dei lavori non sia tenuto ad effettuare in base a disposizioni vigenti o ad altro titolo.

Art. 7 Beni in economia

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 10 del Codice, l'acquisizione di beni in economia, con il limite di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento, sono individuati dalla società con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

2. Il ricorso all'acquisizione di beni in economia è altresì consentito, ai sensi dell'art. 125 comma 10 del Codice, nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di beni, a seguito della decadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero l'igiene e salute pubblica, ovvero il patrimonio storico, artistico, culturale.

3. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni di cui al presente articolo, è ammesso per importi inferiori a 200.000 Euro, I.V.A. esclusa, ai sensi dell'articolo 125, comma 9, del Codice.

4. Possono altresì essere eseguiti in economia, con i limiti di cui all'art. 3 comma 3, le forniture di beni accessorie e strumentali all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 12 del Regolamento o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 14 del Regolamento.

5. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune tipologie di beni acquisibili dalla società in economia, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento:

- 1) arredi, mobili, suppellettili ed attrezzature per ufficio;
- 2) attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività imprenditoriali, nonché per le sedi (legale, secondaria, unità locali...) e degli impianti in proprietà ed in uso;
- 3) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico,
- 4) di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- 5) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento, carta, buste, ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- 6) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- 7) beni informatici hardware e software, telefoni, cellulari, fotocopiatrici, telefax, apparecchiature per elaborazioni dati e rilevazioni, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati e relative i materiali accessori e da ricambio e consumo;
- 8) beni ed attrezzature per gli impianti tecnologici asserviti agli edifici ed al territorio coperto dai servizi prestati dalla società quali quelli elettrici, idrici, elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, ascensori, impianti semaforici, illuminazione, impianti irrigazione;
- 9) prodotti vari ed attrezzature per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinquinamento degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- 10) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche comprese le relative spese di installazione e di allacciamento;
- 11) capi di vestiario ed indumenti da lavoro, dispositivi di protezione individuale e relativi accessori;
- 12) materiali e dispositivi destinati al soccorso ed attrezzature per la loro manutenzione;

- 13) materiali e dispositivi destinati alla sicurezza aziendale ed attrezzature per la loro manutenzione;
- 14) beni ed attrezzature per la distribuzione di cibi e/o bevande o altri beni di conforto;
- 15) autovetture, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli ed attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli, materiali di ricambio ed accessori per le riparazioni e manutenzioni degli stessi;
- 16) materiali, attrezzature, accessori e ricambi per il funzionamento dei magazzini, delle autorimesse e delle officine e dei relativi impianti ed apparecchiature;
- 17) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- 18) combustibile per il riscaldamento di immobili, carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo energetico;
- 19) materiali ed attrezzature per l'arredo urbano in genere;
- 20) sale, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali, materiale per la segnaletica stradale;
- 21) enzimi, reagenti e prodotti chimici in genere;
- 22) beni necessari all'espletamento di manifestazioni aziendali o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- 23) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, rinfreschi, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- 24) forniture di beni di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali;
- 25) forniture di beni da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- 26) forniture di beni di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- 27) beni di qualsiasi natura necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi aziendali.

Art. 8

Servizi in economia

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 10 del Codice, l'acquisizione di servizi in economia, con il limite di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento, sono individuati dalla società con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
2. Il ricorso all'acquisizione di servizi in economia è altresì consentito, ai sensi dell'art. 125 comma 10 del Codice, nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della decadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero l'igiene e salute pubblica, ovvero il patrimonio storico, artistico, culturale.

3. Il ricorso all'acquisizione in economia di servizi di cui al presente articolo, è ammesso per importi inferiori a 200.000 Euro, I.V.A. esclusa, ai sensi dell'articolo 125, comma 9, del Codice.

4. Possono altresì essere eseguiti in economia, con i limiti di cui all'art. 3 comma 3, i servizi accessori e strumentali all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 12 del Regolamento o alla fornitura di beni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

5. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune tipologie di servizi acquisibili dalla società in economia, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento:

- 1) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- 2) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- 3) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
- 4) servizi di telecomunicazione;
- 5) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di cassa,; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing, servizi di brokeraggio;
- 6) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti e assistenza software;
- 7) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- 8) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- 9) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- 10) servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- 11) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi;
- 12) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi, servizi di pubblicazione istituzionale;
- 13) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- 14) servizi di editoria e di stampa; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura, registrazione e sbobinatura;
- 15) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfezione e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- 16) servizi relativi alla sicurezza; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili aziendali e di impianti in gestione;
- 17) servizi relativi all'istruzione; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- 18) servizi sanitari e sociali, compreso visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione;
- 19) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

6. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 13;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali di cui all'articolo 28, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi tecnici di cui all'articolo 29, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.

Art. 9

Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, servizi e beni, o lavori e beni, o lavori e servizi, o servizi e beni, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), i limiti economico di cui all'articolo 3 si applicano all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10

Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono, ad eccezione dei casi debitamente accertati dal Responsabile del servizio per i quali risulta più conveniente per la società procedere comunque con l'intervento di manutenzione e ripristino.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 Responsabile del Procedimento

1. ASM ROVIGO SpA opera a mezzo del Responsabile del Procedimento che svolge le funzioni definite dall'art. 10 del Codice, nel rispetto di quanto previsto nella macrostruttura organizzativa aziendale.
Se non delegata, la funzione di Responsabile del Procedimento è svolta da un dirigente aziendale.
2. Il Responsabile del Procedimento garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi da raggiungere e li dispone ai sensi del presente Regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo redige gli atti per affidare i lavori e le acquisizioni in amministrazione diretta o attraverso la procedura del cottimo fiduciario, è responsabile della corretta esecuzione dei lavori e prestazioni di beni e servizi, della loro contabilizzazione e liquidazione nei limiti di importo a cui lo stesso è autorizzato o delegato.

Art. 12 Competenze del Responsabile del Procedimento

1. Nelle procedure relative all'esecuzione degli interventi in economia, sovrintende, nel limite delle competenze attribuitegli, il Responsabile del Procedimento nominato, ai sensi dell'art. 10 del Codice.
2. La competenza per tutte le procedure di acquisizione di cui al presente Regolamento, e quindi compresi i poteri di rappresentare ed impegnare l'Azienda verso l'esterno, è attribuita per le materie di competenza e nei limiti di importo ad ogni dirigente aziendale sino al valore di 100.000 Euro per operazione, I.V.A. esclusa, ad eccezione dei contratti in materia di locazione e di quelli relativi alla prestazioni d'opera intellettuali, consulenziali e professionali per i quali il limite di valore è sino a 25.000 Euro per operazione I.V.A. esclusa.
3. Per gli interventi in economia d'importo superiore a 100.000 Euro I.V.A. esclusa e fino ai limiti indicati all'art. 3 del presente Regolamento, e nei casi particolari sopra citati, la competenza è in capo all'Organo Amministrativo.
4. L'Organo Amministrativo delibererà, sulla base della documentazione presentata dal Responsabile del servizio, dando mandato per l'espletamento della procedura tutta, nonché per la stipula del contratto/lettera affidamento al Responsabile del Procedimento individuato tra i soggetti di cui al precedente comma 2.
5. Tutte le acquisizioni in economia previste dal presente Regolamento - previa verifica della regolarità della procedura svolta ai sensi del successivo art. 21 e seguenti - devono essere formalizzate mediante apposito atto scritto, quale, di norma, una comunicazione di assegnazione dell'acquisizione, la cui sottoscrizione spetta:
 - per contratti di valore fino a 100.000 Euro I.V.A. esclusa, con le limitazioni sopra ricordate, ad un dirigente aziendale;

- per contratti autorizzati dall'Organo Amministrativo al Responsabile del procedimento nominato di volta in volta.

6. Con tali atti è di norma concluso il contratto, ai sensi dell'art. 1326 e segg. del Codice Civile.

Art. 13

Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario.

2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 14

Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione da parte del Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo, di **almeno 5 (cinque) operatori** economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, scelti sulla base di indagini di mercato. Per importi al di sotto dei 40.000 Euro I.V.A. esclusa è ammesso ridurre il numero minimo degli operatori da **5 (cinque) a 3 (tre)**.

Le offerte dovranno essere redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito e nella documentazione di gara informale.

2. La lettera di invito e la documentazione di gara, di norma, contengono:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura e di prestazione;
- c) le eventuali garanzie e cauzioni da prestare;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi o incompleta esecuzione dei lavori, dei servizi e dei beni;
- g) le modalità di verifica dei lavori, dei servizi e dei beni;
- h) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- i) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, compresa altresì la facoltà, per la società, di provvedere all'esecuzione

dell'obbligazione a spese del cottimista e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui il cottimista venga meno ai patti concordati;

l) la disciplina del subappalto;

m) la procedura relativa alla sicurezza sul lavoro;

n) l'invito a procedere con l'elezione del domicilio per le comunicazioni di rito da effettuarsi a cura della Stazione Appaltante;

o) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. La richiesta di preventivi o l'invito a presentare offerte potrà prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte, da stabilirsi dal Responsabile del Procedimento, competente per materia ed importo, di volta in volta. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimento da parte dell'offerente.

5. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. I preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

6. Alla richiesta di preventivi o l'invito a presentare offerte può essere allegato uno specifico capitolato o disciplinare tecnico con le indicazioni dei patti e delle condizioni prescritte.

7. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso la richiesta di offerta deve indicare anche i criteri di valutazione.

8. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di offerte/preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di un mezzo, veicolo, attrezzatura usati, per i quali sia comunque stata prioritariamente verificata la disponibilità sul mercato dell'usato di alternative simili, e comunque sia verificabile la convenienza economica per l'azienda.

c) quando si tratti di prorogare il contratto con l'esecutore dei lavori, il Fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;

d) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;

e) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa è inferiore a 40.000 Euro.

f) nel solo caso di servizi o forniture di beni, quando l'importo della spesa è inferiore a 40.000 Euro;

g) nel solo caso di incarichi di progettazione, quando l'importo della spesa è inferiore a 40.000 Euro.

Art. 15
Atti della procedura

1. Per le spese in economia fino a 40.000 Euro I.V.A. esclusa, si prevede una semplificazione rispetto alla procedura indicata nel presente regolamento, che si struttura diversamente in base ai seguenti scaglioni di importo:

- a) Per importi fino a € 5.000,00 è prevista la compilazione della richiesta di approvvigionamento da parte della funzione richiedente con allegato almeno un preventivo di spesa a cui segue ordine scritto a firma di un dirigente aziendale;
- b) per importi oltre € 5.000,00 è prevista l'acquisizione di almeno tre preventivi di spesa, che dovranno essere sottoposti unitamente alla richiesta di approvvigionamento, al benestare di un dirigente aziendale, salvo i casi di urgenza. Successivamente si provvede alla predisposizione di ordine scritto con sottoscrizione dirigenziale.

2. Per le spese in economia di valore superiore a 40.000 Euro I.V.A. esclusa e fino agli importi indicati nel precedente art. 3, la procedura indicata nel presente Regolamento viene attivata dall'Ufficio interessato Approvvigionamenti su apposita richiesta da inoltrarsi allo stesso da parte del Responsabile del Servizio interessato, dopo aver preventivamente ricevuto apposita autorizzazione da parte di un dirigente aziendale

3. Il Responsabile del Servizio interessato all'acquisizione in economia provvede ad inoltrare ad un dirigente, a mezzo fax o e-mail la richiesta degli interventi da eseguire. La richiesta del Responsabile del Servizio interessato deve contenere tutti gli elementi necessari alla completa formulazione della richiesta d'offerta anche in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici (capitolato d'appalto, specifiche tecniche, descrizione dei beni, documentazione inerente la sicurezza, ecc.).

4. In mancanza o carenza anche parziale di uno degli elementi necessari alla completa formulazione della richiesta di offerta, non si darà avvio alla procedura di individuazione del contraente.

5. L'Ufficio Approvvigionamenti provvederà a predisporre gli atti inerenti la procedura di affidamento.

6. La lettera d'invito è inoltrata a mezzo posta elettronica certificata; nel caso di intervento d'urgenza di cui all'art. 26 o di lavori di somma urgenza di cui all'art. 27, l'invito può essere fatto anche a mezzo telefax.

La lettera d'invito dovrà contenere la precisazione circa la possibilità per la società di riservarsi, in presenza di una sola offerta, la facoltà di affidare le prestazioni a Suo insindacabile giudizio.

Alla lettera di invito dovrà essere allegata la modulistica occorrente per l'espletamento delle verifiche ai fini dell'aggiudicazione.

7. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

8. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, per la presentazione dell'offerta è preferibile utilizzare il modello predisposto dalla società allegato alla lettera di invito.

9. Le offerte dovranno pervenire alla società, con le modalità previste nella lettera d'invio ovvero nella richiesta di preventivo, nei termini perentori fissati

Art. 16 **Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso.

2. Il Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo, alla scadenza del termine eventualmente previsto dall'art. 20 comma 4 del Regolamento, accertata la regolarità di presentazione delle offerte, procede all'apertura delle buste con l'assistenza di due testimoni.

3. Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere costituita una Commissione, nominata dall'Organo Amministrativo, composta in un numero massimo di 5 elementi, da costituirsi dopo la presentazione delle offerte per la valutazione tecnica delle stesse secondo i criteri prefissati nella lettera d'invito.

4. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste della società (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

5. Qualora lo si ritenga opportuno, tenuto conto dell'entità e della tipologia dell'intervento, può prevedersi, purché specificatamente indicato negli atti procedurali e nella lettera d'invito, la verifica della congruità dell'offerta secondo quanto previsto dagli artt. 86 e seguenti del Codice.

6. Delle operazioni di esame e scelta delle offerte è redatto apposito sintetico verbale con le risultanze di gara, contenente le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate eventualmente non congrue;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché se è nota, la parte della prestazione che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare l'esecuzione dei lavori ovvero del servizio ovvero la fornitura del bene.

7. Il Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo ha la facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

8. Il Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all'esecuzione dei

lavori e all'acquisizione dei beni e dei servizi, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per ASM ROVIGO SpA

Art. 17

Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione dei punteggi.

Art. 18

Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera h), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. In caso di servizi ripetitivi o di forniture di beni per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'art. 23, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il Responsabile del Servizio competente per materia ed importo, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

3. Nel caso di contratti aperti, ancorché si possa procedere a singole ordinazioni ogni qual volta ne ricorra la necessità, l'eventuale minore o maggiore acquisizione di lavori, di servizi o di forniture di beni non può in ogni caso superare il 20% dell'ammontare delle prestazioni dedotte in contratto.

4. Tali contratti prevedono l'obbligo per l'appaltatore di mantenere invariate le condizioni d'offerta per un periodo fissato dalla società, la quale non è tenuta ad acquisire l'intero valore dei beni e servizi sopra indicati.

5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 19

Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, ASM ROVIGO SpA si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

3. ASM ROVIGO SpA si riserva di indicare di volta in volta negli atti di gara informale l'intenzione o meno di avvalersi dell'arbitrato di cui all'art. 241 del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 20 Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di spesa e di ordinazione.

Art. 21 Interventi di somma urgenza

1. Nei casi di interventi di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento o il tecnico aziendale che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione di apposito verbale, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente Regolamento.

2. L'esecuzione dei interventi di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dalla società nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base dei prezzi proposti dalla Stazione Appaltante.

5. Il Responsabile del Procedimento redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Stazione Appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'importo dei lavori sia superiore a 50.000

Euro, IVA esclusa, il verbale di somma urgenza corredato da apposita perizia giustificativa dovrà essere sottoposto a ratifica da parte dell'Organo Amministrativo

Art. 22

Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a 25.000 Euro, I.V.A. esclusa. Per importi superiori si applica l'art. 20 del Codice.

2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

3. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 23

Disposizioni speciali per gli incarichi di servizi progettazione

1. In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal Responsabile del Procedimento/servizio, le prestazioni relative:

- a) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi tecnico-specialistici;
- b) quelli di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., possono essere affidati mediante determinazione dirigenziale a personale e/o professionisti esterni aventi titolo.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi di progettazione di cui al comma 1 di importo inferiore a 40.000 Euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato da un dirigente aziendale, nel rispetto del principio di "rotazione" fra soggetti idonei.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 20.000 Euro e inferiore a 40.000 Euro sono affidati mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione da parte del dirigente

incaricato di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, scelti in base ad indagini di mercato, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il Responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - A) condizioni favorevoli per la società desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - B) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
 - C) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - D) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - E) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne alla società o ad altre risorse a disposizione della medesima;

4. L'Organo Amministrativo può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 40.000 Euro, I.V.A. esclusa;
- b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno dell'azienda, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 saranno resi noti dalla società nelle forme di pubblicità imposte per legge.

7. Gli incarichi professionali di importo pari o superiore a 40.000 Euro sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

8. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LAVORI

Art. 24

Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta è osservata la procedura indicata nei commi seguenti.
2. Il Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;
 - c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.
3. L'esecuzione di lavori è disposta con deliberazione dell'Organo Amministrativo, oltre ad approvare la perizia o il progetto, deve specificare - tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche della società - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il Responsabile del Procedimento nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.
4. Il ricorso all'esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta di cui al presente articolo, è ammesso entro il limite massimo di spesa complessiva non superiore a 50.000 Euro, IVA esclusa, ai sensi dell'articolo 125, comma 5 del Codice.

Art. 25

Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Di norma l'inizio dei lavori non può avere luogo se non dopo la deliberazione di approvazione dell'Organo Amministrativo, di cui al precedente art. 30 comma 3.
2. Il Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo, provvede quindi direttamente - nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta - alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso la società e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità aziendale, o eventualmente acquistati o noleggiati.
3. Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo Responsabile del Procedimento ne dispone l'acquisto nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo - se del caso o se prescritto - apposti preventivi a ditte specializzate nel settore.

Art. 26

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a)** per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b)** per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI

Art. 27

Procedura per l'esecuzione a cottimo

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, il Responsabile del Procedimento, per ciascun lavoro da eseguire appronta:

- a)** una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - le ragioni e le modalità per cui, tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato della società, non si può procedere all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;
- b)** un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;
- c)** gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del Codice.

Art. 28

Garanzie

1. Per i lavori affidati in esecuzione del presente Regolamento di importo inferiore a 5.000 Euro, IVA esclusa, il Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo, quando a suo insindacabile giudizio ne ricorrano le condizioni, può non chiedere:

- a)** ai concorrenti la presentazione di idonea garanzia a corredo dell'offerta (art. 75 del Codice);
- b)** all'operatore economico aggiudicatario la garanzia fidejussoria definitiva (art. 113 del Codice);
- c)** all'operatore economico aggiudicatario la polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per un importo pari a quello dell'affidamento, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 29

Revisione prezzi

1. Per la revisione dei prezzi dei lavori trova applicazione l'art. 133 comma 3 del Codice.

Art. 30

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile Procedimento competente per materia ed importo, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;

b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;

c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;

d) dall'individuazione del soggetto esecutore;

e) dai verbali di sospensione e di ripresa;

f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;

g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;

h) dei pagamenti già effettuati;

i) delle eventuali riserve dell'impresa;

l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 31

Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

Art. 32

Obbligo post-informazione

1. Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici e dell'Osservatorio Regionale, ove previste.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E BENI IN ECONOMIA

Art. 33

Acquisizione di servizi e beni in amministrazione diretta

1. Sono acquisiti in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore.
2. Il Responsabile del procedimento competente per materia ed importo, provvede all'acquisizione dei servizi, impiegando il personale in servizio presso la società, e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità aziendale, o eventualmente acquistati o noleggiati.

Art. 34

Ordinazione, liquidazione e garanzie

1. I servizi ed i beni sono richiesti dal Responsabile Procedimento competente per materia ed importo, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile, eventuali oneri per la sicurezza ed I.V.A.;
 - c) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il Responsabile Procedimento competente per materia ed importo, verifica la corrispondenza della fornitura o del servizio all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata dal Responsabile Procedimento competente per materia ed importo dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Garanzie

1. Per i servizi e le forniture di beni affidati in esecuzione del presente regolamento di importo inferiore a 5.000 Euro il Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo, quando a suo insindacabile giudizio ne ricorrano le condizioni, può non chiedere:
 - a) ai concorrenti la presentazione di idonea garanzia a corredo dell'offerta (art. 75 del Codice);

- b) all'operatore economico aggiudicatario la garanzia fidejussoria definitiva (art. 113 del Codice);
- c) all'operatore economico aggiudicatario l'eventuale polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione della fornitura da qualsiasi causa determinati, per un importo pari a quello dell'affidamento, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

2. Il Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo ove l'affidamento da eseguire sia maggiore di 5.000 Euro, I.V.A. esclusa, a garanzia della regolare esecuzione del contratto potrà richiedere all'affidatario una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di affidamento (cauzione definitiva).

3. La garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di ASM ROVIGO SpA

Art. 36

Verifica e redazione del certificato di collaudo e/o regolare esecuzione

1. Gli interventi in economia debbono essere sottoposti a verifica finale con redazione del certificato di collaudo e/o regolare esecuzione dei lavori o dei servizi e dei beni acquisiti da eseguirsi a cura del Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.

2. Per i lavori il cui importo di spesa non superi 5.000 Euro, I.V.A., esclusa, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo, o se nominato dal direttore dei lavori, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti.

3. Per i servizi e le forniture di beni il cui importo di spesa non superi a 5.000 Euro, I.V.A., esclusa, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo, dalla quale risulti che le stesse sono state regolarmente eseguite.

4. Al collaudo dei lavori non può partecipare chi ha avuto ingerenza nella progettazione, ordinazione, direzione o sorveglianza degli interventi.

Art. 37

Subappalto

1. Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia dell'acquisizione, è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Codice.

2. La mancata indicazione, in sede di procedura di scelta del contraente, delle prestazioni che l'impresa intende subappaltare, comporterà per l'affidatario l'impossibilità di ottenere

autorizzazioni al subappalto; uguale conseguenza avrà un'indicazione generica o comunque non conforme alle disposizioni normative.

3. In caso di dichiarazione di volontà di far ricorso al subappalto, l'appaltatore, dopo l'aggiudicazione, potrà presentare richiesta di autorizzazione al subappalto producendo la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla lettera d'invito.

L'appaltatore dovrà provvedere altresì al deposito del contratto di subappalto, almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni/prestazioni. Tale inizio non potrà comunque avvenire prima del rilascio della formale autorizzazione al subappalto da parte della società.

Sarà fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4. In assenza dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'eventuale esecuzione in subappalto di attività comporterà la risoluzione di diritto del contratto fra la società e l'appaltatore.

5. Ai sensi dell'art. 118 comma 12 del Codice degli appalti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la sub-fornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come attività affidate in subappalto.

Art. 38

Servizi complementari

1. In analogia a quanto previsto dalla normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica, qualora nel corso del cottimo fiduciario si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari rispetto al contratto principale, ASM ROVIGO SpA potrà affidare direttamente al Fornitore tali servizi nel limite del 20% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA.

Art. 39

Varianti in corso d'opera

1. Qualora nel corso dell'esecuzione si reputi necessario procedere a variazioni quantitative e/o qualitative che non comportino, comunque, modifiche dell'oggetto delle prestazioni, il Fornitore è tenuto ad eseguire, senza adeguamento del corrispettivo originariamente pattuito, gli interventi derivanti da varianti in corso d'opera che non superino il 5% dell'importo originario del contratto.

2. Qualora le varianti superino il limite del 5% e fino e non oltre il 10% dell'importo sopra citato, il Fornitore ha diritto al riconoscimento dell'adeguamento del corrispettivo contrattuale, da concordarsi tra le parti.

Art. 40

Ritardi e inadempimento

1. Nel caso di ritardo o inadempimento dell'appaltatore si applicheranno le penali previste nell'atto di affidamento.

2. In ogni caso il Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo, dopo formale ingiunzione, normalmente da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r., e salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla società, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, del servizio o della provvista a spese dell'affidatario medesimo, salvo - in ogni caso - il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

3. Nel caso di inadempimento o di grave ritardo, il Responsabile del Procedimento competente per materia ed importo previa contestazione scritta degli addebiti a mezzo lettera raccomandata a.r., può disporre la risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione eventualmente prestata, e salvo in ogni caso l'eventuale esercizio dell'azione per risarcimento del danno.

Art 41

Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di ASM ROVIGO SpA al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto con incameramento della garanzia eventualmente costituita.

Art. 42

Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture di beni è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

Art. 43

Contenzioso

1. I contratti sottoscritti ai sensi del presente Regolamento potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dalla parte IV del Codice, in quanto applicabile.

Art. 44

Spese economali di limitato valore

1. Restano ferme le disposizioni stabilite dalle procedure aziendali per quanto riguarda la gestione della Cassa Economale inerente le spese di valore limitato.

2. Gli acquisti svolti da soggetti non autorizzati e al di fuori delle procedure previste comporteranno la responsabilità personale del soggetto attivo.

Art. 45

Tutela dei dati personali

1. ASM ROVIGO SpA garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 46
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia precedenti.

Art. 47
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., al Codice Civile nonché alle norme legislative e regolamentari in materia.

Art. 48
Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 49
Pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di ASM ROVIGO SPA.....

Art. 50
Entrata in vigore ed aggiornamenti

1. Gli aggiornamenti al presente Regolamento entrano in vigore immediatamente dopo la delibera di approvazione dell'Organo Amministrativo e la conseguente pubblicazione all'Albo Aziendale nonché sito internet della società.....